



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 277/17/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELERADIO CANICATTÍ S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TRC-LCN 99”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NEGLI ARTT. 37, COMMA 4, E 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 20/2017 - PROC. 82/17/MZ-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sicilia, quest'ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n. 37495 del giorno 12 luglio 2017, la violazione da parte della società Teleradio Canicattì S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRC-LCN 99", delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, e 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dalle ore 00:00:00 del giorno 17 aprile 2017 alle ore 24:00:00 del giorno 23 aprile 2017.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata - cont. n. 20 del 2017- in data 10 agosto 2017 e notificata in pari data alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra riportate nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 17 al 23 aprile 2017, per la diffusione di pubblicità eccedente i tetti consentiti, e per aver interrotto con tre *break* pubblicitari il notiziario televisivo di durata inferiore a 90 minuti.

Riguardo alla contestazione della violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha riscontrato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario, così come segue:

- Il giorno 17 aprile 2017 nella fascia oraria 10.00.00/11.00.00, nella misura di 0,09%.
- Il giorno 17 aprile 2017 nella fascia oraria 13.00.00/14.00.00, nella misura di 5,71%.
- Il giorno 18 aprile 2017 nella fascia oraria 13.00.00/14.00.00, nella misura di 16,55%.
- Il giorno 18 aprile 2017 nella fascia oraria 14.00.00/15.00.00, nella misura di 11,22%.
- Il giorno 18 aprile 2017 nella fascia oraria 16.00.00/17.00.00, nella misura di 5,26%.
- Il giorno 19 aprile 2017 nella fascia oraria 05.00.00/06.00.00, nella misura di 16,64%.
- Il giorno 19 aprile 2017 nella fascia oraria 06.00.00/07.00.00, nella misura di 3,39%.
- Il giorno 19 aprile 2017 nella fascia oraria 07.00.00/08.00.00, nella misura di 14,91%.
- Il giorno 19 aprile 2017 nella fascia oraria 08.00.00/09.00.00, nella misura di 7,59%.
- Il giorno 19 aprile 2017 nella fascia oraria 13.00.00/14.00.00, nella misura di 22,45%.
- Il giorno 19 aprile 2017 nella fascia oraria 14.00.00/15.00.00, nella misura di 9,31%.
- Il giorno 19 aprile 2017 nella fascia oraria 16.00.00/17.00.00, nella misura di 10,05%.
- Il giorno 19 aprile 2017 nella fascia oraria 17.00.00/18.00.00, nella misura di 7,41%.
- Il giorno 19 aprile 2017 nella fascia oraria 18.00.00/19.00.00, nella misura di 2,62%.
- Il giorno 19 aprile 2017 nella fascia oraria 20.00.00/20.00.00, nella misura di 3,23%.
- Il giorno 20 aprile 2017 nella fascia oraria 04.00.00/05.00.00, nella misura di 10,24%.
- Il giorno 20 aprile 2017 nella fascia oraria 05.00.00/06.00.00, nella misura di 16,53%.
- Il giorno 20 aprile 2017 nella fascia oraria 06.00.00/07.00.00, nella misura di 14,01%.
- Il giorno 20 aprile 2017 nella fascia oraria 07.00.00/08.00.00, nella misura di 24,27%.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno 20 aprile 2017 nella fascia oraria 08.00.00/09.00.00, nella misura di 15,91%.
Il giorno 20 aprile 2017 nella fascia oraria 13.00.00/14.00.00, nella misura di 22,23%.
Il giorno 20 aprile 2017 nella fascia oraria 14.00.00/15.00.00, nella misura di 5,55%.
Il giorno 20 aprile 2017 nella fascia oraria 17.00.00/18.00.00, nella misura di 14,89%.
Il giorno 20 aprile 2017 nella fascia oraria 19.00.00/20.00.00, nella misura di 13,22%.
Il giorno 21 aprile 2017 nella fascia oraria 03.00.00/04.00.00, nella misura di 7,13%.
Il giorno 21 aprile 2017 nella fascia oraria 05.00.00/06.00.00, nella misura di 12,93%.
Il giorno 21 aprile 2017 nella fascia oraria 06.00.00/07.00.00, nella misura di 20,99%.
Il giorno 21 aprile 2017 nella fascia oraria 07.00.00/08.00.00, nella misura di 15,68%.
Il giorno 21 aprile 2017 nella fascia oraria 08.00.00/09.00.00, nella misura di 7,06%.
Il giorno 21 aprile 2017 nella fascia oraria 13.00.00/14.00.00, nella misura di 30,15%.
Il giorno 21 aprile 2017 nella fascia oraria 14.00.00/15.00.00, nella misura di 0,90%.
Il giorno 21 aprile 2017 nella fascia oraria 16.00.00/17.00.00, nella misura di 18,37%.
Il giorno 21 aprile 2017 nella fascia oraria 17.00.00/18.00.00, nella misura di 4,29%.
Il giorno 21 aprile 2017 nella fascia oraria 19.00.00/20.00.00, nella misura di 11,44%.
Il giorno 21 aprile 2017 nella fascia oraria 23.00.00/00.00.00, nella misura di 4,35%.
Il giorno 22 aprile 2017 nella fascia oraria 05.00.00/06.00.00, nella misura di 16,64%.
Il giorno 22 aprile 2017 nella fascia oraria 06.00.00/07.00.00, nella misura di 3,39%.
Il giorno 22 aprile 2017 nella fascia oraria 07.00.00/08.00.00, nella misura di 14,91%.
Il giorno 22 aprile 2017 nella fascia oraria 13.00.00/14.00.00, nella misura di 22,45%.
Il giorno 22 aprile 2017 nella fascia oraria 14.00.00/15.00.00, nella misura di 9,31%.
Il giorno 22 aprile 2017 nella fascia oraria 17.00.00/18.00.00, nella misura di 7,41%.
Il giorno 22 aprile 2017 nella fascia oraria 19.00.00/20.00.00, nella misura di 2,62%.
Il giorno 22 aprile 2017 nella fascia oraria 22.00.00/23.00.00, nella misura di 3,23%.
Il giorno 22 aprile 2017 nella fascia oraria 23.00.00/00.00.00, nella misura di 4,35%.
Il giorno 23 aprile 2017 nella fascia oraria 04.00.00/05.00.00, nella misura di 6,64%.
Il giorno 23 aprile 2017 nella fascia oraria 05.00.00/06.00.00, nella misura di 19,22%.
Il giorno 23 aprile 2017 nella fascia oraria 06.00.00/07.00.00, nella misura di 15,35%.
Il giorno 23 aprile 2017 nella fascia oraria 07.00.00/08.00.00, nella misura di 6,68%.
Il giorno 23 aprile 2017 nella fascia oraria 08.00.00/09.00.00, nella misura di 17,26%.

Riguardo alla contestazione della violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha rilevato che, nelle giornate di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

programmazione televisiva sopra riportate, la trasmissione di notiziari televisivi di durata superiore a 30 minuti, e inferiore a novanta minuti, è stata interrotta da un numero di pause pubblicitarie superiore alla previsione normativa così come di seguito si riporta a titolo esemplificativo:

- Il giorno 18 aprile 2017 il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 16.40.52 alle ore 17.54.47 è stato interrotto dalla messa in onda di tre break pubblicitari;
- Il giorno 19 aprile 2017 il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 05.40.18 alle ore 06.54.12 è stato interrotto dalla messa in onda di tre break pubblicitari;
- Il giorno 20 aprile 2017 il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 04.52.00 alle ore 06.04.57 è stato interrotto dalla messa in onda di tre break pubblicitari;
- Il giorno 21 aprile 2017 il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 05.00.09 alle ore 06.17.45 è stato interrotto dalla messa in onda di tre break pubblicitari;
- Il giorno 22 aprile 2017 il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 06.04.42 alle ore 07.25.06 è stato interrotto dalla messa in onda di tre break pubblicitari;
- Il giorno 23 aprile 2017 il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 05.05.38 alle ore 06.31.47 è stato interrotto dalla messa in onda di tre break pubblicitari.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia appositi scritti difensivi, acquisiti al prot. CO.RE.COM. n. 46310 del 11 settembre 2017, ha eccepito quanto segue:

- a) sono stati conteggiati come *spot* pubblicitari anche spazi televisivi non assimilabili a pubblicità commerciale come:
 - pubblicità istituzionale e sociale finalizzata a sensibilizzare e fornire istruzioni circa la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - pubblicità progresso finalizzata a sensibilizzare su problemi di interesse sociale;
 - spazi informativi inerenti all'erogazione idrica, nello specifico riguardanti la turnazione dell'acqua;
 - campagne sociali, annunci di servizio pubblico ovvero messaggi di pubblica utilità trasmessi allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente ad argomenti di interesse sociale religioso ecc...;
 - pubblicità istituzionale e sociale riguardante feste di paese e relative programmazioni delle manifestazioni;
 - informazioni e comunicazioni istituzionali riguardanti messaggi promossi da scuole pubbliche o private per fornire informazioni circa le iscrizioni ed i progetti disponibili presso gli istituti;
 - messaggi promossi da associazioni di categoria per informare il cittadino su manifestazioni di carattere sociale e culturale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- messaggi promossi da piccoli produttori editoriali, scrittori locali e poeti volti a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura trasmessi gratuitamente dall'emittente;
 - autopubblicità, ovvero annunci dell'emittente relativi a prodotti appartenenti alla stessa emittente;
 - brevi messaggi pubblicitari di anteprime di trasmissioni autoprodotte di prossima programmazione finalizzati ad informare lo spettatore sulla programmazione dell'emittente;
 - promo ovvero annunci dell'emittente relativi ad una imminente o futura trasmissione dei programmi.
- b) In merito alla contestazione riguardante l'inserimento durante i notiziari di un numero di pause pubblicitarie superiore alla previsione normativa citata, la società rileva che siano state conteggiate erroneamente tre pause pubblicitarie, anziché due, considerando come "notiziario" anche l'anticipazione "vetrina" dei temi che verranno trattati.
- c) In riferimento all'art. 37, comma 4, l'emittente, non trasmettendo televendite, sostiene di non aver commesso nessuna violazione in tal senso.
- d) La società ha infine richiesto di essere audita e, in occasione dell'audizione tenutasi il giorno 21 settembre 2017 alle ore 10:00, ha ribadito quanto già rappresentato con le memorie acquisite al prot. CO.RE.COM. Sicilia n. 46310 del 11 settembre 2017 chiedendo che venga archiviato il procedimento sanzionatorio.

3. Valutazioni dell'Autorità

L'Ispettorato Territoriale Sicilia, su richiesta del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con relazione n. prot MISE 0156701 del 20 settembre 2017, ha confermato le risultanze emerse in sede di verifica e contenute nella relazione prodotta in data 12 luglio 2017 precisando quanto segue:

- *“nella programmazione presa in esame non sono stati rilevati spazi informativi per la turnazione dell'acqua, spazi di pubblicità istituzionale attinenti feste di paese etc..., messaggi di associazioni di categoria per informare il cittadino, autopubblicità, anteprime di trasmissioni autoprodotte...”*;
- *“Se con la definizione ‘messaggi di piccole produzioni editoriali’ si è inteso far riferimento alla propaganda di abbonamento al ‘Quotidiano di Sicilia’, se ne conferma la classificazione come spot, certamente non riferibile ad una campagna di sensibilizzazione nei confronti del libro e della lettura”*;
- *“Non sono stati inclusi nella pubblicità tabellare i 113 messaggi inerenti alla raccolta differenziata dei rifiuti definiti ‘socio-culturale’ nell'allegato palinsesto. Unica eccezione, il messaggio trasmesso alle ore 07:04:56 del 20/04/2017 della durata di 87 secondi, inserito come spot per errore di battitura”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *“I messaggi pubblicizzanti l’attività scolastica di istituti privati e pubblici non può essere considerata informazione istituzionale tant’è che non viene trasmessa sotto l’egida di alcun ministero o ente pubblico, e per questa ragione sono stati inseriti come spot tra la pubblicità tabellare. Uno solo di essi, trasmesso isolatamente più volte al di fuori delle consuete e numerose pause pubblicitarie, riguardante l’Istituto Galileo Galilei, è stato erroneamente inserito come messaggio socio culturale ad evidente vantaggio dell’emittente. In considerazione dei già copiosi sforamenti pubblicitari orari riscontrati, questo ufficio ne ritiene superfluo l’ulteriore inserimento tra la pubblicità tabellare”;*
- *“la durata dei notiziari dal titolo TCR Notizie è stata computata dall’inizio della sigla di apertura alla fine della sigla di chiusura al lordo della pubblicità inserita oltreché del meteo come prescritto dall’art. 37, commi 4 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Nulla è stato riscontrato circa le vetrine delle anteprime citate e si conferma la presenza costante di 3 pause pubblicitarie per notiziari di durata inferiore a 90 minuti”.*

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con deliberazione del 19 ottobre 2017, ha proposto a questa Autorità di irrogare la sanzione nella misura del minimo edittale nei confronti della società Teleradio Canicattì S.r.l. per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e nell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo alla contestazione della violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, dalla documentazione versata in atti si rileva che la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dell’emittente Teleradio Canicattì S.r.l. supera i limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla norma citata. Come ribadito nella relazione di verifica a cura degli ispettori del MISE (prot. MISE 0156701 del 20 settembre 2017) non è stata inclusa nel computo dell’affollamento pubblicitario la pubblicità istituzionale inerente alla raccolta differenziata dei rifiuti, ad unica eccezione, del messaggio trasmesso alle ore 07:04:56 del 20/04/2017 della durata di 87 secondi, inserito come *spot* per errore di battitura. Pur sottraendo al computo dell’affollamento pubblicitario 87 secondi di pubblicità istituzionale, erroneamente qualificata come *spot*, si riscontra comunque, nella fascia oraria dalle 07:00 alle 08:00 della giornata del 20 aprile 2017, il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario.

Riguardo alla contestazione della violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, la trasmissione dei notiziari televisivi per una durata lorda superiore a trenta minuti, ma inferiore a novanta minuti, è stata interrotta dalla messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente a quella prescritta dalla norma testé citata.

In particolare non rileva l’eccezione sollevata dalla parte, in quanto la disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 177/05 prescrive che *“per durata*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto”.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, “*la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le singole violazioni contestate nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori. In particolare, riguardo all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, la messa in onda di interruzioni pubblicitarie nel numero sopra riportato nel corso della trasmissione di notiziari televisivi aventi una durata lorda superiore a sessanta minuti, e inferiore a 90 minuti, ha minato l'aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri. Riguardo, poi, all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, trattasi di episodi non isolati, verificatisi nel corso di sette giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio, e in misura eccedente in modo rilevante il limite prescritto.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società Teleradio Canicattì S.r.l. è stata recentemente sanzionata (v. delibera n. 40/17/CSP del 15 marzo 2017).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un bilancio per l'anno 2016 in attivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra determinata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda frazionata nel tempo di diverse comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva (n. 7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Teleradio Canicattì S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRC-LCN 99", cod. fisc. 00567970843, con sede legale in Canicattì (AG), Via Sant'Orsola, 92024, di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 4, e 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 277/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 277/17/CSP*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi